

L'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*" ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La norma, successivamente modificata dalla Legge di Stabilità 2013 e dall'art. 1-bis del D.L. 1/2013, rivede profondamente il quadro normativo che disciplina la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Sinteticamente, gli aspetti principali e le maggiori criticità derivanti dall'applicazione del nuovo tributo sono:

1) EMERGENZA PER MANCANZA DI LIQUIDITA' DEI COMUNI E DELLE SOCIETA' DI GESTIONE

Il posticipo del versamento della prima rata del tributo al mese di Luglio, stabilito dal D.L. n. 1/2013, provocherà gravi problemi di liquidità sia per i Comuni che dovranno anticipare le somme necessarie alle aziende per lo svolgimento del servizio, sia per le società di gestione, le quali si troveranno in difficoltà finanziaria già nei primi mesi dell'anno, in attesa della emissione delle bollette agli utenti.

Il rischio è pertanto che venga messo a repentaglio il regolare svolgimento dei servizi di igiene ambientale, con potenziali danni alla salute pubblica e rilevanti problemi economici e che potrebbero determinare ulteriori aumenti della tariffa/tributo a carico dei cittadini.

2) CRITICITA' E ONEROSITA' DELLE NUOVE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

Il versamento del tributo, della tariffa corrispettivo nonché della maggiorazione per i servizi indivisibili potrà avvenire a mezzo del modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. Questo tuttavia mal si concilia con il pagamento della tariffa corrispettivo che oggi viene addebitata agli utenti con fattura del soggetto gestore, contenente l'IVA e il Tributo Provinciale.

Per i Comuni e le Società di gestione ciò comporterà ulteriori oneri al fine della messa a punto del nuovo sistema di pagamento, e l'abbandono del pagamento a mezzo RID bancario o postale, sebbene questa sia modalità già consolidata da tempo da parte degli utenti.

3) DUPLICAZIONE DEI COSTI DI EMISSIONE, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

L'attuale normativa prevede che i Comuni possano affidare, fino al 31/12/2013 la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che al 31/12/2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della ex TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Solo per l'anno 2013 si prevede che il pagamento della maggiorazione, e versata esclusivamente al Comune, è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 al metro quadrato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa. Tale ultima previsione limitata all'anno 2013 genera per il futuro una duplicazione nei costi di gestione data la diversa natura giuridica (Tariffa=corrispettivo; maggiorazione=imposta) se non viene consentita l'emissione di un unico documento (fattura) con la contestuale riscossione attraverso un unico versamento sia della tariffa corrispettivo sia della maggiorazione per i servizi indivisibili.

4) LA NUOVA TARES COMPORTA MAGGIORI ONERI PER LE AZIENDE, MA ANCHE PER LE UTENZE DOMESTICHE.

Con la TARES ci sarà un aumento della tassazione per le attività commerciali, industriali ed artigianali considerato che sono soggette alla nuova tassazione anche le aree scoperte pertinenziali che oggi erano escluse dal pagamento della TARSU (TIA 1 e TIA2) e che, in taluni casi, in base alla elevata dimensione di alcune aree (parcheggi dei supermercati), potrebbero anche essere elevate.

La superficie imponibile ai fini tributari è inoltre soggetta alla maggiorazione per i servizi indivisibili con tariffa da 0,30 a 0,40 a mq.

La norma prevede comunque che possono essere previste riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% (individuandone le casistiche) per quanto concerne la quota rifiuti, mentre ulteriori riduzioni ed esenzioni dovranno essere finanziate da risorse diverse dai proventi del tributo.

5) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI.

La maggiorazione per i servizi indivisibili dei Comuni non è collegata ad una specifica attività prestata dall'Ente pubblico e non ha i caratteri previsti per le imposte. Mentre però l'imposta si caratterizza per il fatto di essere costituita dal cosiddetto presupposto, ovvero da un fatto giuridico atto a determinare la messa in esistenza dell'obbligo del tributo, nel caso della maggiorazione per i servizi indivisibili questi non paiono essere precisamente definiti.

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili pone quindi rilevanti problemi di applicazione e crea altresì il rischio di una grave crisi finanziaria in capo ai Comuni ed ai gestori del servizio rifiuti connessa sia alla attuale previsione della prima rata a luglio 2013 sia alle complesse modalità di riscossione.

Per tali ragioni, la Commissione Finanza Locale di Anci Veneto propone:

- a) Una revisione dell'attuale disposizione normativa che proroga a Luglio il pagamento della prima rata, con il versamento di questa entro e non oltre il mese di Aprile 2013;
- b) Per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, la definizione delle rate avviene in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2 applicate nel Comune, e il pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe, così come peraltro già stabilito dall'articolo 1, comma 387, della Legge di Stabilità 2013;
- c) Il calcolo della maggiorazione per i servizi indivisibili sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con riscossione della stessa contestualmente al tributo/tariffa corrispettivo e l'attribuzione di specifici codici tributo per evitare contenziosi;
- d) La classificazione puntuale delle aree scoperte pertinenziali e la contemporanea individuazione di appositi coefficienti di produttività di rifiuti da parte delle apposite autorità;
- e) Chiarire definitivamente, attraverso un apposito quesito al Ministero dell'Ambiente, cosa si intenda per "tariffa puntuale";

- f) Fornire chiarimenti in ordine al versamento per l'anno 2013 ed in particolare verificare se possibile aprire un conto cointestato Comune e Concessionario del Servizio.